

ACCORDO DETTO "BANCA DELLE ORE"

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino,

- presa in esame la richiesta avanzata dai membri di Commissione Interna aderenti alla CISL ed alla UIL tendente ad ottenere una riduzione della durata dell'orario settimanale di lavoro con la conservazione dell'attuale trattamento economico, concretatasi, da ultimo, con lettera alla Direzione Generale del 20 Aprile 1956 e del 2 Maggio 1956;
- dandosi atto le parti che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e di contratto in vigore e che nulla viene innovato a tali disposizioni con il presente accordo;
- tenuto conto dell'andamento stagionale del mercato e delle conseguenti necessità produttive, come già verificatesi negli anni scorsi;
- nel comune intento di migliorare le condizioni dei lavoratori dell'Azienda, anche agli effetti dell'orario e della prestazione lavorativa, compatibilmente con le esigenze produttive;
- dopo approfondita discussione dei vari aspetti della questione, si è concordato quanto segue:

- 1) - gli orari di lavoro effettivo in atto verranno ridotti, rispettivamente, a 46 ore settimanali per il turno normale, a 44 ore per il 1[^] e 2[^] turno ed a 40 per il 3[^] turno.

La distribuzione nei vari giorni lavorativi dei suddetti orari verrà disposta in modo da permettere normalmente il completamento della prestazione settimanale entro le ore 13 del sabato per gli addetti al turno normale, entro le 14 del sabato per gli addetti al 1[^] turno e al 2[^] turno, ed entro le ore pomeridiane del sabato per gli addetti al 3[^] turno.

- 2) - Il compenso turno - ferme restando le modalità di struttura e di corresponsione oggi in atto - verrà corrisposto secondo gli importi giornalieri risultanti dalla seguente tabella:

Turni	UOMINI				Donne	Ragazzi inferiori anni 18
	1 [^] cat.	2 [^] cat.	3 [^] cat.	4 [^] cat.		
1 [^]	200	180	165	150	135	135
2 [^]	220	193	178	163	150	150
3 [^]	440	385	355	325	-	-
normale	110	100	95	85	78	78

- 3) - Per il corrente anno 1956, immediatamente dopo il periodo di chiusura per le ferie, verrà effettuato nelle officine un periodo di fermata di una settimana.

Le ore di lavoro relative a tale periodo di fermata verranno recuperate a regime normale mediante un prolungamento dell'orario di lavoro di cui

all'art. 1 nella misura, di massima, di 4 ore per settimana secondo le modalità seguenti.

a - turni avvicendati - Recupero di 4 ore settimanali prolungando di 4 ore l'orario del sabato nelle settimane lavorative dal 4 Giugno all'8 Settembre 1956;

b - turno normale - Recupero di 4 ore settimanali prolungando di massima, di 45 minuti l'orario di ciascuno dei giorni dal lunedì al venerdì e di 15 minuti l'orario del sabato nelle settimane lavorative dal 4 giugno al 14 settembre 1956.

- 4) - Le ore di lavoro effettuate a titolo di recupero ai sensi del punto precedente verranno registrate a credito di ogni singolo operaio in appositi conti individuali e saranno pagate nel mese di agosto a copertura della settimana di fermata nello stesso mese, secondo le misure orarie utilizzate per la liquidazione delle ferie.
- 5) - Gli orari degli impiegati il cui lavoro è collegato con l'officina verranno ridotti in relazione ai nuovi orari di lavoro fissati per gli operai, fermo restando il trattamento economico in atto.
Gli orari degli impiegati di ufficio verranno portati alla durata settimanale di 43 ore, come già in atto in alcuni comparti.
- 6) - I nuovi orari di inizio e di cessazione del lavoro per i singoli turni nei vari giorni della settimana, predisposti dall'Azienda in relazione agli artt. 1) - 3) - 5) del precedente accordo verranno notificati alle Commissioni Interne prima della loro applicazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 8 Maggio 1953.
- 7) - Il presente accordo ha valore per gli Stabilimento di produzione iniziale e terminale di Torino e Provincia.
Per la Sezione Ferriere - in relazione alle particolari caratteristiche di lavorazione - si provvede con separato accordo alle determinazioni delle speciali modalità applicative.
- 8) - Le discussioni tra le parti contraenti proseguiranno nei prossimi giorni per l'esame delle ulteriori modalità di applicazione del presente accordo, nonché dei problemi connessi alla sua applicazione ed adeguamento in situazioni specifiche di settori particolari.
- 9) - Il presente accordo avrà effetto a partire dal 4 Giugno 1956.

Torino, 22 Maggio 1956

p. la Direzione
F/to GARINO
VITTONATTO

p. le Commissioni Interne
F/to CENA
PAOLILLO
ARRIGHI
MOLA
MORDENTI
VERNONI
FERRARI
COTTURA
CANUTO
CLEMENTI
CLERICO
PAPARELLI
RISSO